

NUOVO REGIME OPZIONALE DENOMINATO “I.V.A. PER CASSA” (“cash accounting”)

di Giuseppe Zambon

La dispensa ha finalità meramente informativa e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza, pertanto le considerazioni svolte nel documento non possono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di scelte e decisioni.

PREMESSA

“Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, occorre dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga una cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.”

(Quarto considerando della Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010).

E' con questa premessa che il Consiglio dell'Unione Europea autorizza la modifica della **Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006** (cosiddetta Direttiva IVA), nella quale, tramite l'art. 1, n. 7 della Direttiva 2010/45/UE, viene aggiunto l'**articolo 167-bis** che così recita:

“-Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto passivo per il quale l'IVA diventa esigibile solamente a norma dell'articolo 66, lettera b), sia postposto fino al pagamento dell'IVA, al suo fornitore/prestatore, relativa ai beni ceduti o servizi resi a detto soggetto passivo.

- Gli Stati membri che applicano il regime opzionale di cui al primo comma fissano, per i soggetti passivi che optano per tale regime nel loro territorio, una soglia basata sul fatturato annuo del soggetto passivo calcolato a norma dell'articolo 288. Tale soglia non può essere superiore a 500.000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Gli Stati membri possono, previa consultazione

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

del comitato IVA, applicare una soglia fino a 2.000.000 di EUR o al controvalore in moneta nazionale. Tuttavia tale consultazione del comitato IVA non è necessaria per gli Stati membri che al 31 dicembre 2012 abbiano applicato una soglia superiore a 500.000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

- Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito alle misure legislative nazionali adottate in applicazione del primo comma.”

Il legislatore nazionale introduce nel nostro ordinamento il suddetto regime di “IVA per cassa” o “cash accounting”, previsto dalla modificata normativa comunitaria, mediante l’art. 32-bis aggiunto in sede di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

La norma nazionale e specificatamente il comma 1 del suddetto art. 32-bis, recita:

*“In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con **volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro**, nei confronti **di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione**, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.”*

All'art. 32-bis del D.L. 83/2012 hanno fatto seguito il **D.M. di attuazione del 11.10.2012** (previsto dal comma 4 dell'art. 32-bis) e il **Provvedimento direttoriale n. 165764/2012 del 21.11.2012** disciplinante le modalità di esercizio dell'opzione (previsto dal comma 2 dell'art. 32-bis).

E' poi intervenuta la **Circolare n. 44/E del 26.11.2012** a fornire il necessario contributo interpretativo dell'Agenzia delle Entrate e successivamente la Circolare **1/E del 15.02.2013 paragrafo n. 3**, che ha formalizzato le quattro risposte sul tema rese dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate durante gli incontri con la stampa specializzata.

IL NUOVO REGIME DI LIQUIDAZIONE DELL'IVA SECONDO LA CONTABILITA' DI CASSA

Fatte queste debite premesse in relazione all'escursus normativo che ha permesso l'introduzione del regime di "IVA per cassa", vediamo nel dettaglio da quando si applica, chi ne può usufruire e come funziona.

La decorrenza del nuovo regime e l'abrogazione del precedente.

Occorre preliminarmente considerare che nel nostro ordinamento esisteva già la possibilità di differire il versamento dell'IVA fino al momento dell'incasso della fattura (*c.d. esigibilità differita*), per i contribuenti con volume d'affari fino a 200.000 euro e per singole operazioni attive. Detto "regime" (*termine improprio in questo caso*) è stato introdotto dall'art. 7 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con modificazione dalla Legge 28.01.2009 n. 2, e **viene abrogato con decorrenza 01.12.2012** (*rimane, quindi, in vigore fino al 30.11.2012*) **contemporaneamente all'entrata in vigore del nuovo regime dell'art. 32-bis del D.L. 83/2012 di cui ci occupiamo in questa dispensa**. Il previgente "regime" era, in parte, differente dall'attuale e di queste differenze vi renderemo conto nel corso della dispensa, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Da evidenziare che **le fatture emesse con esigibilità differita prima del 01.12.2012**, sotto il vecchio "regime", continuano a seguire la vecchia disciplina.

Per completezza d'argomento deve essere ricordata l'esistenza di un'altra possibilità di differimento del versamento IVA fino al momento dell'incasso della fattura, previsto dall'**art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA)** relativo alle cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti e alle cessioni di beni e prestazioni di servizi erogate ai soci delle associazioni senza scopi commerciali, allo Stato e suoi organi, agli enti pubblici territoriali e relativi

consorzi, alle camere di commercio, alle università, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti pubblici di ricovero e cura con finalità scientifiche, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli previdenziali.

In tutte queste ipotesi, il “regime” di esigibilità differita è automatico (*si tratta, quindi, del regime “naturale”*), senza limiti temporali, salvo che il fornitore non rinunci a detto beneficio evidenziando in fattura che trattasi di **“IVA ad esigibilità immediata”**. Questo “regime” di differimento dell’esigibilità dell’imposta, non viene toccato dal nuovo regime di “IVA per cassa” di cui trattiamo in questa dispensa e, quindi, continua a produrre i suoi effetti; il D.M. del 11.10.2012, infatti, precisa che **queste operazioni sono escluse dal regime di cui all’art. 32-bis del D.L. 83/2012¹**.

Problematiche relative all’entrata in vigore (uno strano pasticcio)

Come abbiamo visto, il nuovo regime di “IVA per cassa” (*cash accounting*) di cui all’art. 32-bis del D.L. 83/2012 **entra in vigore il 1° dicembre 2012**, più precisamente **le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 01.12.2012**; ciò è stato previsto dall’art. 8 del D.M. 11 ottobre 2012 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze attua le disposizioni del suddetto art. 32-bis. Dalle prime bozze non definitive del decreto, risultava una decorrenza del nuovo regime dal 01.01.2013, ma la versione definitiva apparsa in Gazzetta Ufficiale, riportava, come visto, all’art. 8 la decorrenza in corso d’anno fissata al 01.12.2012.

Si è trattata di una evidente “forzatura”, anche perché nelle premesse del decreto ministeriale è scritto chiaramente che le disposizioni della Direttiva 2010/45/UE che tra le altre, introduce l’art. 167-bis nella Direttiva 2006/112/CE (*Direttiva IVA*), sono applicabili dagli stati membri (*previo obbligatorio recepimento entro il 31.12.2012*) a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Come abbiamo visto nella premessa, l’art. 167-bis della Direttiva IVA prevede che gli Stati membri possono, previa consultazione del comitato IVA, applicare il regime di “IVA per cassa” fino a 2.000.000 di euro di volume d’affari e che tale consultazione del comitato IVA non è necessaria per gli Stati membri che al 31 dicembre 2012 abbiano applicato una soglia superiore a 500.000 euro.

Questa possibilità di by-passare la consultazione del comitato comunitario ha probabilmente indotto il legislatore nazionale ad introdurre, in modo un po’ maldestro, il regime fin dal 01.12.2012, ma ciò, di fatto, non era possibile vista la decorrenza della direttiva 2010/45/UE a partire dal 01.01.2013.

¹ Vedi anche il paragrafo relativo alle operazioni escluse dal regime di IVA per cassa.

Forse si sarebbe dovuto preventivamente aumentare il limite di volume d'affari previsto dalla abrogata norma del D.L. 185/2008 da 200.000 euro ad un importo superiore, anche di poco, a 500.000 euro, e poi introdurre il nuovo regime con il limite fino a 2.000.000 di euro dal 01.01.2013, abrogando il precedente; ciò sarebbe forse stato possibile visto l'art. 66 della Direttiva IVA che non prevede allo scopo una specifica autorizzazione, tant'è che non era stato necessario richiederla nemmeno per l'introduzione della precedente possibilità di differire il versamento dell'imposta per volumi d'affari fino a 200.000 euro (*Circ. 20/E del 30.04.2009*).

Ora, non potendo l'art. 167-bis, come visto, esplicitare i suoi effetti fin dal 2012, la Circolare n. 44/E del 26.11.2012 al paragrafo 7, rammentava che è stata avviata la "preventiva" (!) **consultazione del Comitato IVA**, come previsto dalla Direttiva comunitaria e che ne era prevista la definizione dopo il 01.12.2012; presa d'atto formale del Comitato IVA che la **Circolare n. 1/E del 15.02.2013** afferma essere avvenuta, rendendo pienamente operativo il regime di "IVA per cassa".

Qualora tale procedimento non avesse avuto esito positivo, si sarebbe dovuto procedere alla riliquidazione, con le modalità ordinarie, dell'IVA per cassa eventualmente applicata dai contribuenti con più di 500.000 euro di volume d'affari, senza corresponsione di sanzioni e interessi.

Il Comitato IVA comunitario avrebbe anche potuto confermare l'applicazione del regime di "IVA per cassa" fino a due milioni, ma solo a far tempo dal 01.01.2013, senza "forzare" il dettato della Direttiva, il che avrebbe obbligato, quindi, i contribuenti italiani con più di 500.000 euro di volume d'affari alla rettifica della liquidazione IVA delle sole operazioni effettuate nel regime di "IVA per cassa" nel dicembre 2012. E' per questi motivi e per i problemi che crea la decorrenza in corso d'anno ai contribuenti trimestrali, che fin dall'inizio si sconsigliava l'applicazione del nuovo regime di "*cash accounting*" con decorrenza 01.12.2012, consigliando di farlo coincidere con l'inizio del 2013.

La definizione del procedimento di consultazione è, quindi, intervenuta in tempo utile per effettuare un corretto invio della Comunicazione annuale dati IVA con scadenza il 28.02.2013 e della dichiarazione annuale IVA/2013.

L'opzione e il limite per utilizzare il nuovo regime di "IVA per cassa".

La norma non prevede limitazioni nella tipologia dei soggetti che possono utilizzare il regime di "IVA per cassa", se non quello dimensionale del volume d'affari stabilito, come abbiamo visto, nella misura di **2.000.000 di euro**.

Qualunque contribuente, quindi, (*compresi gli enti non commerciali relativamente all'attività commerciale svolta*) lo può applicare, salvo esercitare una specifica **opzione, di natura non preventiva**, nella quadro VO della dichiarazione annuale IVA dell'anno in cui è stata esercitata.

Le stesse regole valgono anche per la **revoca dell'opzione esercitata**.

ATTENZIONE: nel calcolo del **volume d'affari** rilevante ai fini dell'applicabilità del regime di "IVA per cassa", vanno considerate **tutte le operazioni attive**, sia quelle soggette al regime stesso, sia quelle che (*come vedremo più avanti*) ne sono oggettivamente escluse, seguendo, quindi, le **normali regole di formazione del volume d'affari**.

L'esercizio dell'opzione è stato regolamentato dal **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 165764/2012 del 21 novembre 2012**. Detto provvedimento stabilisce che *i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di euro*, possono optare per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo la contabilità di cassa per le operazioni effettuate nei confronti di clienti soggetti passivi d'imposta (*sono escluse, quindi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori*).

E' una opzione che, secondo l'ormai consolidato principio generale introdotto dall'art. 1, c. 1, del regolamento D.P.R. n. 442/97, si desume dal cosiddetto **comportamento concludente del contribuente** e, solo successivamente, viene comunicata all'amministrazione finanziaria con la dichiarazione annuale IVA dell'anno in cui è stata esercitata.

Con le stesse modalità dovrà essere esercitata la **revoca dell'opzione**, ma non prima di tre anni, tale è, infatti, il vincolo che viene posto dal provvedimento direttoriale.

L'opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata, è vincolante per un triennio e successivamente **si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo revoca espressa**. Giacché il nuovo regime decorre, come abbiamo visto, dal 01.12.2012, **limitatamente al primo anno di applicazione**

(2012) l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione annuale IVA/2013 ed ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Anche se l'applicazione del nuovo regime opzionale si applica solo per un mese, **il 2012 si computa come anno intero ai fini del calcolo del primo triennio di opzione**. L'accesso al nuovo regime a decorrere dal 01.12.2012 è ammesso anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale, con esclusivo riferimento, naturalmente alle sole operazioni effettuate nel mese di dicembre 2012.

L'opzione obbliga il soggetto passivo ad applicare il regime a **tutte le operazioni attive e passive effettuate** (*tranne quelle esplicitamente escluse dalla norma*), a differenza di quanto accadeva con il precedente "regime" previsto dall'art. 7 del D.L. 29.11.2008 n. 185, dove il differimento del versamento dell'imposta fino all'incasso del corrispettivo si poteva esercitare su singole operazioni attive a discrezione del cedente/prestatore.

L'art. 6 del D.M. di attuazione stabilisce che **le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche fino alla data del 31 dicembre (30.11.2012 per il primo anno) antecedente quello di esercizio dell'opzione sono escluse dal regime di "IVA per cassa"**.

In caso di **inizio attività** nel corso dell'anno l'opzione decorre dalla data di inizio attività e l'importo di 2 milioni di euro non deve essere ragguagliato ad anno.

L'anno di inizio attività si computa come anno intero ai fini del calcolo del primo triennio di applicazione.

Naturalmente **il regime di "IVA per cassa" cessa in via automatica per superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d'affari**; in questo caso si ritorna al regime "normale" di esigibilità e detrazione dell'imposta dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è superato.

Per la verità l'art. 7 del D.M. di attuazione dell'11.10.2012 prevede che il regime cessi dal "mese successivo" a quello di superamento del limite di volume d'affari, ma l'Agenzia con un documento di prassi, la Circolare 44/E del 26.11.2012, ha deciso di "superare" la norma (ormai lo fa sempre più spesso con buona pace della certezza del diritto!) rimuovendo il problema che si sarebbe creato per i contribuenti con liquidazione trimestrale di determinare il volume d'affari in corso di trimestre senza aver ancora effettuato la liquidazione periodica, costringendoli al monitoraggio mensile del fatturato. E se il legislatore avesse voluto proprio questo per evitare di oltrepassare eccessivamente il limite individuato dalla norma?

Sia nel caso di superamento del limite dei due milioni di euro, sia nel caso di revoca espressa dell'opzione (*ma, si ritiene, anche in caso di cessazione dell'attività, ancorché non contemplato dalla norma*), **nella liquidazione dell'ultimo mese o trimestre** (*vedi anche per questa disposizione la nota nel precedente riquadro*) in cui è stato applicato il regime di "IVA per cassa" **deve essere aggiunta a debito l'imposta relativa alle operazioni effettuate e i cui corrispettivi non sono ancora riscossi; parimenti può essere esposta a credito l'IVA delle operazioni passive già contabilizzate** e il cui diritto alla detrazione non è ancora stato esercitato per effetto del mancato pagamento delle fatture ricevute.

Viene espressamente previsto dal D.M. di attuazione che, nel caso di fuoriuscita dal regime di "cash accounting", **per quanto concerne le operazioni passive, le regole ordinarie si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese (trimestre) successivo, ancorché l'acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime di "IVA per cassa"**.

*Da segnalare che la bozza del D.M. di attuazione prevedeva che in caso di ingresso e/o fuoriuscita dal regime di "IVA per cassa", l'imposta delle operazioni attive e passive avrebbe avuto rilevanza sul calcolo dell'IVA da versare in base alle regole applicabili **"al momento in cui l'operazione si considera effettuata"**, con le normali regole dettate dall'art. 6 del DPR 633/72. Nel testo definitivo, invece, tale disposizione vale solo per le fatture emesse (operazioni effettuate) mentre per le fatture ricevute rileva la contabilizzazione delle stesse. La modifica si è resa necessaria perché mentre le fatture emesse differite di cessioni e prestazioni (entro il giorno 15 del mese successivo) devono sempre essere imputate alla liquidazione del periodo precedente (quindi la modifica sarebbe stata irrilevante), per le fatture ricevute nei mesi successivi, tale imputazione è solo facoltativa, ben potendo il contribuente esercitare il diritto di detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA del secondo anno successivo rispetto a quello in cui è sorto il diritto, anche se **alle condizioni allora esistenti**.*

Secondo il testo ante modifica, quindi, una fattura ricevuta avrebbe avuto rilevanza nel mese o trimestre di effettuazione dell'operazione anche se ricevuta e/o contabilizzata molti mesi dopo, rendendo impossibile determinare l'imposta effettivamente detraibile in presenza di fatture da ricevere.

In seguito all'esercizio dell'opzione occorre indicare in fattura la dicitura **"IVA per cassa ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. 83/2012"**.

La circolare n. 44/E del 26.11.2012 specifica che la suddetta annotazione pur esprimendo un chiaro comportamento concludente, se omessa non inficia l'applicazione del regime di "IVA per cassa" qualora il comportamento sia riscontrabile altrimenti (ad esempio dalla liquidazione periodica dell'IVA). **L'omissione costituisce, comunque, ai fini sanzionatori, una violazione formale** (*Relazione illustrativa al D.M. di attuazione*).

L'annotazione risponde all'esigenza di una regolare tenuta della contabilità per il cedente/prestatore che assoggetti al regime di "IVA per cassa" solo alcune operazioni (*al fine di identificarle*), escludendo quelle non ammesse al regime stesso quali ad esempio quelle effettuate nell'ambito dei regimi speciali.

Nel vecchio "regime" di IVA differita abrogato dal 01.12.2012, l'apposizione di specifica indicazione in fattura aveva, invece, lo scopo di informare il cliente del regime applicato dal cedente/prestatore e della conseguente impossibilità di detrarre l'imposta fino al pagamento; come vedremo più avanti, nel nuovo regime **non è più prevista l'indetraibilità dell'imposta da parte del destinatario, salvo che non abbia anche lui optato per il regime di "IVA per cassa"**.

Il Provvedimento direttoriale dello scorso 21.11.2012 prevede anche che si considerano valide (*e non saranno quindi sanzionate ancorché tardive*) le opzioni esercitate nella dichiarazione annuale presentata entro 90 giorni dalla scadenza, ex art. 2, c. 7, primo periodo del regolamento D.P.R. 322/1998, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per il ritardo dichiarativo.

Non si comprende il motivo di tale precisazione, visto che, in ogni caso, si tratta di una dichiarazione considerata valida (*ancorché tardiva*) e non può che essere valido tutto il suo contenuto e che l'efficacia dell'opzione è subordinata unicamente al comportamento concludente del contribuente, anche se venisse comunicata con una dichiarazione omessa (*ed è giuridicamente tale anche quella presentata oltre 90 giorni dalla scadenza*), commettendo, in questo caso, come abbiamo già visto, soltanto una violazione formale.

Caratteristiche del regime di “IVA per cassa”.

Dopo aver esercitato l'opzione, tramite il comportamento concludente, il contribuente è **obbligato a liquidare con il criterio di cassa sia l'imposta su tutte le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti passivi** (*che operano in regime di impresa, arti o professioni ** c.d. “business to business” o “B2B”*), **sia quella detraibile relativa a tutti gli acquisti effettuati**.

Non è ammesso il differimento per le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori compresi gli imprenditori e i professionisti che, per lo specifico acquisto, non operano in regime d'impresa, arti o professioni ma acquistano i beni o i servizi in qualità di consumatori finali. (c.d. “business to consumer” o “B2C”) e che non dovranno, in questo caso, fornire al fornitore la partita IVA, ma il solo codice fiscale.

Si tratta, infatti, di un vero e proprio regime, a differenza della precedente possibilità di differimento dettata dall'art. 7 del D.L. 29.11.2008 n. 185 (*ora abrogato*) che prevedeva la possibilità per il cedente/prestatore di differire l'esigibilità dell'IVA fino al pagamento del corrispettivo per singole operazioni, a sua discrezione, indicandone la scelta in fattura e vincolando con ciò il cessionario/committente al differimento della detrazione.

Con il nuovo regime introdotto dall'art. 32-bis del D.L. 83/2012, **per i cessionari/committenti** delle operazioni effettuate dal soggetto che ha esercitato l'opzione, **il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento dell'effettuazione dell'operazione**, tranne nel caso in cui il cliente abbia, a sua volta, esercitato l'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa, “obbligandosi” in questo modo a detrarre l'imposta solo all'atto del pagamento del corrispettivo (*momento che può, comunque, differire da quello di esigibilità per il cedente/prestatore*).

L'adozione, quindi, del “cash accounting” da parte del cedente/prestatore non ha effetti sul cessionario/committente che non abbia a sua volta esercitato l'opzione. La circolare 44/E-2012 specifica, infatti, che **il nuovo regime di “IVA per cassa” deroga al criterio ordinario** in base al quale il diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente è correlato al momento in cui l'IVA diviene esigibile per il cedente/prestatore. Tale deroga opera sia per il soggetto che ha adottato a sua volta il “cash accounting”, che può detrarre l'IVA solo dopo aver effettuato il pagamento del corrispettivo al fornitore (unico momento rilevante per il

cessionario/committente indipendentemente dal momento in cui diviene esigibile l'imposta per il cedente/prestatore che potrebbe, ad esempio, non aver esercitato l'opzione²), sia per il cessionario/committente non in regime di "cash accounting" che può esercitare il diritto alla detrazione, anche senza aver pagato il fornitore e dover attendere che l'imposta diventi esigibile per quest'ultimo.

Questa "deroga" per il cessionario/committente non optante, alla indetraibilità dell'IVA il cui versamento è stato, invece, differito dal cedente/prestatore, non è prevista dall'art. 167-bis della Direttiva 2006/112/CE, ma viene legittimata da una nota a verbale della Direttiva 2010/45/UE (che con l'art. 1, n. 7, introduce l'art. 167-bis nella Direttiva IVA), nella quale il Consiglio e la Commissione UE autorizzano gli stati membri a derogare alla norma comunitaria.

La liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa prevede che:

³⁵₁₇ L'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari/committenti che siano soggetti passivi di imposta, diviene **esigibile** all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, **decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione**, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di detto termine, sia stato **assoggettato a procedure concorsuali**.

³⁵₁₇ L'imposta relativa agli acquisti effettuati è **detraibile** al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, **decorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 (*corrispondente alla esigibilità secondo le regole ordinarie*) e, in ogni caso, **alle condizioni esistenti in tale momento**.

Premesso che il regime di "IVA per cassa" incide solo sul momento in cui l'imposta diviene esigibile/detraibile e **non riguarda minimamente gli altri adempimenti procedurali**, rimane l'obbligo per il cedente/prestatore optante di emettere le fatture, rispettando le regole previste dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, di registrarle ex art. 23 del medesimo decreto e di effettuare la liquidazione periodica (*mensile o trimestrale*) nella quale farà confluire l'IVA relativa alle sole fatture incassate nel mese o trimestre e a quelle per le quali è decorso un anno dalla effettuazione dell'operazione; parimenti il cessionario/committente, che abbia a sua volta optato per il "cash accounting", che riceve la fattura, deve numerarla e registrarla ex art. 25 del Decreto IVA, ma detraendo nella liquidazione periodica

² Vedi il sotto-paragrafo relativo al "Momento del pagamento non per contanti" in relazione alla cessione del credito.

solo l'IVA delle fatture pagate nel medesimo periodo e di quelle per le quali è decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, sempre con riferimento alle condizioni esistenti in quel momento.

Ciò comporterà non pochi problemi agli imprenditori in contabilità semplificata, optanti per "l'IVA per cassa", che dovranno gestire extra-contabilmente gli incassi e i pagamenti delle fatture.

Vediamo ora nel dettaglio come opera il differimento della esigibilità/detrazione in relazione alle operazioni attive e passive dei soggetti optanti, premettendo che, **in presenza di incassi o pagamenti parziali, l'IVA diventa esigibile/detraibile nella proporzione esistente tra la somma incassata/pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione**, a nulla rilevando, quindi, quale importo della fattura viene pagato. Si assiste spesso al pagamento rateale dove nella prima rata vengono sommati una quota di imponibile e l'intera imposta; anche in questo caso l'IVA non sarà esigibile/detraibile per l'intero, ma solo in base alla percentuale di importo pagato rapportata al totale della fattura

➤ ***Il differimento relativamente all'esigibilità dell'imposta.***

Come abbiamo visto, per il cedente/prestatore che abbia optato per il regime di "IVA per cassa" l'IVA sulle fatture emesse nei confronti di altri soggetti passivi diventa esigibile (*e quindi deve essere computata a debito nelle liquidazioni periodiche*) solo nel mese o trimestre in cui viene incassata, in un momento, quindi, differito rispetto a quello "ordinario" di esigibilità legata all'effettuazione dell'operazione. A questa regola si oppongono però una eccezione e una deroga all'eccezione stessa:

1. ***Eccezione:***

l'imposta diviene comunque esigibile **decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione**, determinato secondo le normali regole di cui all'art. 6 del D.P.R. 633/1972 (*eccezione già presente anche nel previgente sistema di differimento previsto dall'art. 7 del D.L. n. 185/2008*); ciò significa che l'IVA delle fatture non incassate deve in ogni caso partecipare a debito nella liquidazione del mese o trimestre in cui scade il termine di un anno da quando l'operazione si considera effettuata.

Nell'ipotesi, quindi, di **fatturazione differita** emessa entro il giorno 15 del mese successivo ad una consegna o spedizione che risulti da documento di trasporto o ad un pagamento di una prestazione di servizi nazionale, per il calcolo del decorso di un anno rileva sempre il momento della consegna o spedizione o del pagamento del servizio, a prescindere dalla data di fatturazione dell'operazione.

Se prima del decorso del suddetto termine annuale, viene emessa **fattura rettificativa in aumento** (*ex nota di addebito la cui emissione, si ricorda, è obbligatoria*), anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno decorre dalla effettuazione dell'operazione originaria, mentre deve essere computata nella prima liquidazione utile se emessa dopo il decorso del termine annuale, a nulla influenzando l'incasso della fattura rettificativa (Circ. 1/E del 15.02.2013**risposta n. 3.3).

Per quanto riguarda, invece, la **fattura rettificativa in diminuzione** (*ex nota di accredito la cui emissione è facoltativa*), se viene emessa prima dell'incasso o del decorso di un anno rettifica direttamente l'operazione originaria mentre, se viene emessa successivamente, può essere conteggiata nella prima liquidazione utile indipendentemente dall'avvenuto pagamento.

2. Deroga all'eccezione:

il limite annuale di cui al punto precedente non si applica relativamente alle **sole operazioni attive** effettuate nei confronti di **cessionari/committenti che**, prima del decorso di un anno, **siano stati assoggettati a procedure concorsuali** (*questa deroga era presente anche nel previgente sistema di differimento ex 7 del D.L. n. 185/2008, ma allora veniva prevista la deroga anche per le procedure esecutive individuali che nel nuovo regime non vengono richiamate*).

Perché la deroga sia applicabile è necessario che la procedura concorsuale sia stata avviata prima del decorso di un anno previsto al punto precedente, e si considera avviata nel momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura.

Le procedure concorsuali elencate dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/E-2012 sono quelle tradizionali: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; se il cessionario/committente è assoggettato ad una di queste procedure, l'esigibilità dell'imposta è sospesa a beneficio di tutti i cedenti/prestatori che abbiano emesso nei suoi confronti fatture con il regime di "cash accounting", fino all'effettivo incasso del corrispettivo che, se solo parziale, rende esigibile l'IVA limitatamente all'importo incassato.

Se la procedura concorsuale viene revocata, l'imposta diviene immediatamente esigibile (*sempre che sia già decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione*) e va computata a debito nella prima liquidazione periodica successiva alla data di revoca.

La Circolare, però, **non menziona le nuove procedure** (*cosiddette meta-concorsuali*) previste dalla Legge Fallimentare quali l'accordo di ristrutturazione del

debito, il piano attestato di risanamento e il concordato in continuità, nonché gli accordi di composizione della crisi di cui alla Legge 3/2012, che, pertanto, non è dato sapere se possono rientrare nella deroga all'eccezione del decorso annuale.

➤ ***Il differimento relativamente alla detrazione dell'imposta.***

Parallelamente al differimento dell'esigibilità dell'imposta per il cedente/prestatore che abbia optato per il regime di "IVA per cassa", l'art. 32-bis del D.L. 83/2012 prevede che **per il medesimo soggetto**, quando agisce in veste di cessionario/committente, **l'esercizio del diritto alla detrazione sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi**. Il D.M. di attuazione dell'11/10/2012 precisa, inoltre, che il diritto alla detrazione dell'imposta è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, **o comunque decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento**.

Praticamente, qualunque sia il momento in cui il cessionario/committente, che abbia optato per il "cash accounting", eserciti il suo diritto alla detrazione dell'imposta (*pagamento del corrispettivo o decorso dell'anno dall'effettuazione dell'operazione*), lo deve esercitare **alle condizioni esistenti nel momento in cui l'imposta stessa diviene esigibile (ordinariamente)** per il suo fornitore, anche se questo momento è differito per effetto dell'opzione.

In questo modo si evita che il cessionario/committente in regime di "IVA per cassa" possa arbitrariamente scegliere il momento in cui detrarre l'imposta, pilotando il pagamento del corrispettivo al momento in cui la percentuale di detrazione è per lui più conveniente (ad es. nel caso di pro-rata per operazioni esenti).

Quando si dovrà applicare il meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19, c. 5, del decreto IVA, infatti, occorrerà utilizzare la percentuale di detrazione dell'IVA **secondo il "pro rata temporis" del periodo d'imposta relativo al momento di effettuazione dell'operazione** e non a quello del pagamento.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, che, come specifica la Circolare n. 44/E del 26.11.2012, nel regime di "cash accounting" è quello del pagamento del corrispettivo o del decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, non rilevando, in questo caso, l'esigibilità ordinaria dell'imposta, ma l'effettivo **diritto alla detrazione**.

La detrazione dell'IVA relativa ad una fattura per acquisto di beni effettuato nel gennaio 2013 e non pagata entro un anno (*gennaio 2014*), potrà essere computata, al più tardi, nella liquidazione del mese di gennaio (*o del primo trimestre*) del 2016, ma sempre alle condizioni di detraibilità (considerando l'eventuale indetraibilità

parziale per veicoli, telefoni, ecc., il pro-rata esente, quello promiscuo commerciale/istituzionale o commerciale/uso privato, ecc.) esistenti nel mese di gennaio del 2013.

Diversamente dal differimento dell'esigibilità, **il differimento della detraibilità non viene influenzato dalla apertura di procedure concorsuali**, pertanto il cessionario/committente, ancorché sottoposto ad una di esse, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione può esercitare il diritto alla detrazione anche se non ha ancora pagato il proprio fornitore e nonostante il fatto che per il cedente/prestatore l'esigibilità rimanga sospesa per effetto delle procedure concorsuali in atto.

➤ ***Il momento del pagamento non effettuato per contanti.***

Data l'importanza del momento dell'incasso/pagamento per determinare l'esigibilità/detraibilità dell'IVA relativa alle operazioni soggette al regime di cassa, è necessario stabilire quando la regolazione di una transazione con esigibilità IVA differita, effettuata con mezzi diversi dal contante, debba considerarsi avvenuta.

La Circolare n. 44/E del 26.11.2012, molto laconicamente, si limita a precisare che, **relativamente al solo cedente/prestatore**, per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l'imposta diviene esigibile, **occorre fare riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l'accreditamento del corrispettivo** e, tra parentesi, cita quali esempi l'assegno bancario, la RI.BA., il RID e il bonifico bancario³.

L'Agenzia delle entrate rispondendo ad un quesito durante un videoforum fiscale, specifica ulteriormente che l'incasso con mezzi diversi dal denaro contante (ma in questo caso porta ad esempio solo il bonifico bancario!) si considera effettuato *"nel momento in cui si consegue l'effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l'accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l'invio del documento contabile da parte della banca*⁴. Si tratta tecnicamente della cosiddetta "data disponibile" che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata" (Circolare n. 1/E del 15.02.2013**risposta n. 3.2)⁵.

Ciò comporta, per logica conseguenza, un **monitoraggio continuo delle operazioni di accredito sul conto corrente.**

³ Si tratta della medesima frase utilizzata nella Circolare n. 20/E del 2009 a commento della precedente disciplina di differimento dell'esigibilità/detraibilità dell'imposta ex art. 7, D.L. n. 185/2008.

⁴ Prassi ormai sempre più spesso superata dalle funzioni di interrogazione del conto corrente tramite collegamenti in "home banking" con l'istituto di credito.

⁵ Risposta fornita da Antonino Iacono della Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate durante il Videoforum di Italia Oggi del 17 gennaio 2013 e formalizzata nella Circolare n. 1/E del 15.02.2013.

Per quanto riguarda i bonifici, l'amministrazione si era già pronunciata in modo analogo con la Circolare n. 38/E del 23.06.2010, in relazione all'individuazione dell'esercizio a cui imputare i compensi nel regime di cassa per i professionisti ai fini delle imposte dirette, ma relativamente all'incasso tramite assegno bancario, nella medesima circolare l'Agenzia affermava (*senza dubbio più correttamente*) che i compensi devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna materiale del titolo.

Vi è, quindi, una sostanziale differenza tra il momento in cui l'Agenzia delle Entrate considera incassata una fattura pagata con assegno bancario per imputare a reddito il compenso professionale e il momento che determina l'esigibilità dell'imposta nel regime di "IVA per cassa".

Si ritiene di dover escludere che l'Agenzia abbia per ben due volte (*Circolare n. 20/E-2009 e Circolare n. 44/E-2012*) individuato erroneamente, anche per l'incasso tramite assegno bancario, il momento di esigibilità dell'IVA nella cosiddetta "data disponibile" (*anche se usa più correttamente, come abbiamo visto, un altro momento ai fini delle imposte dirette per i professionisti*), ma forse non ha considerato che l'accredito sul conto corrente di un assegno non determina affatto la disponibilità della somma.

Infatti, mentre con le nuove regole bancarie⁶ di accredito dei **bonifici** e dei **RID**, gli stessi sono disponibili (*anche in valuta*) il giorno stesso dell'accredito, per gli **assegni bancari** (*ma anche per gli **assegni circolari**, peraltro mai menzionati dall'Agenzia delle Entrate*) le date bancarie sono tre: operazione, valuta e disponibilità.

Tra il giorno di versamento di un assegno bancario (*data operazione*) e quello da cui decorre il conteggio degli interessi (*data valuta*), che è irrilevante in questo contesto, decorrono tre giorni (*uno solo per gli assegni circolari*), mentre la "**disponibilità**" della somma, sia per gli assegni bancari che per quelli circolari, si ottiene solo dopo quattro⁷ giorni dal versamento dell'assegno sul conto corrente.

Il contribuente optante per il regime di "IVA per cassa", quindi, non solo dovrà monitorare gli avvenuti accrediti degli assegni, ma aggiungere alla data del versamento degli stessi i quattro "giorni banca" durante i quali non ha la disponibilità di utilizzare la somma versata (*data che, fra l'altro, non risulta evidenziata nell'estratto conto*).

⁶ Art. 2 del decreto 78/2009 (il cosiddetto Tremonti Ter, convertito con la legge 102/2009) in vigore dal 01.11.2009.

⁷ Termine così modificato con decorrenza 01.04.2010. Prima era di cinque giorni per gli assegni bancari, mentre erano già quattro dal 01.11.2009 per quelli circolari.

In ogni caso, in questo modo, sarà lo stesso contribuente a determinare arbitrariamente l'esigibilità (*e il conseguente computo dell'IVA a debito nella liquidazione periodica*) spostando in avanti a suo piacimento il versamento dell'assegno in banca.

E se l'assegno, inferiore a 999,99 euro, legittimamente trasferibile, venisse "girato" ad altro soggetto? In questo caso non transiterebbe mai sul conto corrente del cedente/prestatore, ma la transazione si limiterebbe ad un movimento contabile di "cassa assegni".

E per il cessionario/committente, a sua volta optante per il "cash accounting", quando rileva il momento del pagamento del corrispettivo? Deve attendere l'addebito dell'assegno sul conto corrente (*che può avvenire anche dopo mesi*) o può esercitare il diritto alla detrazione dalla data in cui ha consegnato al proprio fornitore l'assegno bancario/circolare?

Sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle Entrate tornasse sulle sue affermazioni di prassi del 2009 e del 2012, rendendo rilevante ai fini dell'esigibilità/detraibilità dell'IVA il momento, già previsto ai fini delle imposte dirette nel 2010, in cui il titolo di credito viene materialmente consegnato dal cessionario/committente al cedente/prestatore.

In relazione al pagamento con ricevuta bancaria (**RI.BA. all'incasso o s.b.f.**), va sottolineato che la stessa non costituisce una vera e propria forma di pagamento, ma, se emessa con la clausola "salvo buon fine", serve unicamente al cedente/prestatore per farsi anticipare dalla banca i soldi della prestazione non ancora incassata (*similmente all'anticipazione su documenti*); in ogni caso, che sia emessa "salvo buon fine" o "all'incasso" viene trasferito alla banca l'onere di avvisare con alcuni giorni di anticipo il cessionario/committente del pagamento che deve eseguire e della data in cui scade il termine e, al di là dell'eventuale anticipazione finanziaria, costituisce solo un avviso di scadenza, che può anche non essere ottemperato dal debitore, e non certamente un titolo di credito.

In questo caso il momento in cui si determina l'esigibilità nel "cash accounting" è quello dell'accredito sul c/c del pagamento da parte del cessionario/committente che ha, come si suol dire, "ritirato la RI.BA.", a nulla rilevando la data in cui è avvenuta l'anticipazione di fondi da parte della banca che costituisce solo una forma di finanziamento; lo stesso dicasi per lo sconto fatture, l'anticipazione su documenti, il factoring, ecc.

Un accenno va fatto anche al problema della rilevanza, ai fini della esigibilità dell'imposta nel regime di "IVA per cassa", della **cessione del credito** "pro solvendo" e/o "pro soluto" che è stata oggetto di un quesito ad un videoforum fiscale; in merito, con la risposta al suddetto quesito, l'amministrazione finanziaria ha affermato che *".....la cessione del credito pro solvendo o pro soluto, non realizza il presupposto dell'esigibilità dell'imposta. Conseguentemente l'incasso del prezzo di cessione del credito **non è assimilabile al pagamento** del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'IVA relativa all'operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'IVA relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito."* (Circolare n. 1/E del 15.02.2013**risposta n. 3.1)⁸

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è assolutamente condivisibile, ma qualora il cedente/prestatore anticipasse, come suggerito dall'amministrazione, il computo dell'imposta relativa al credito ceduto nella liquidazione IVA del periodo in cui la cessione è avvenuta, liberandosi così dell'onere del monitoraggio ed evitando potenziali sanzioni, l'amministrazione ne conseguirebbe un indubbio vantaggio incassando l'imposta in via anticipata rispetto alla detraibilità che potrà esercitare il cessionario/committente. Si ricorda, infatti, che per quest'ultimo, se optante a sua volta per il regime di "cash accounting", l'imposta diviene detraibile dal momento del pagamento, a nulla rilevando l'effettivo momento di esigibilità per il cedente/prestatore⁹, come affermato anche dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/E del 26.11.2012 a pagina 5.

⁸ Risposta fornita da Antonino Iacono della Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate durante il Videoforum di Italia Oggi del 17 gennaio 2013 e formalizzata nella Circolare n. 1/E del 15.02.2013.

⁹ Come già evidenziato anche nel paragrafo "Caratteristiche del regime di IVA per cassa".

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Operazioni escluse dal regime di “IVA per cassa”.

La prima grande esclusione dall'applicazione del regime di “cash accounting”, che già abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, riguarda **tutte le operazioni poste in essere nei confronti di un cessionario/committente privato consumatore** (sia esso residente in Italia o all'estero), intendendo per tale anche l'imprenditore e/o il professionista che per quello specifico acquisto di beni o servizi non agisca come tale, ma nella sua sfera privata.

Parimenti escluse sono le operazioni poste in essere nei confronti degli **enti non commerciali** quando acquistano beni o servizi nell'ambito della loro attività **“esclusivamente”** istituzionale, mentre il differimento della esigibilità/detrazione deve essere applicato dall'ente optante per quelle operazioni che sono da considerarsi “promiscue” in quanto anche solo parzialmente rivolte all'attività commerciale svolta dall'ente.

Il D.M. di attuazione dell'11/10/2012 elenca agli art. 2 e 3 rispettivamente le operazioni attive e passive escluse dalla liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa e la Circolare 44/E del 21.11.2012 le enumera nel dettaglio. L'elenco delle **operazioni attive escluse** comprende:

a) Operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui la circolare 44/E-2012 evidenzia le seguenti:

- ❖ Regime cosiddetto “monofase” ex art. 74, c. 1, del decreto IVA nel quale l'IVA è dovuta interamente dal primo anello della catena di distribuzione; si tratta di:
 - commercio di sali e tabacchi, in quanto l'IVA è dovuta dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - commercio di fiammiferi, in quanto l'IVA è dovuta dal Consorzio Industrie Fiammiferi;
 - commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, in quanto l'IVA è dovuta dall'editore;
 - prestazioni e cessioni di telefonia fissa, mobile e di telematica, in quanto l'IVA è dovuta dal gestore telefonico;
 - vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone e di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, in quanto l'IVA è dovuta rispettivamente dall'esercente l'attività di trasporto e dal gestore dell'autoparcheggio;
- ❖ Regime per l'agricoltura e attività connesse ex art. 34 e 34-bis del decreto IVA;
- ❖ Regime del margine per i beni usati ex art. 36 del D.L. 41/1995 (*Legge Dini*);
- ❖ Regime delle agenzie di viaggi e turismo ex art. 74-ter del decreto IVA;
- ❖ Agriturismo ex art. 5, c. 2, della Legge 413/1991;

b) Operazioni con IVA a esigibilità differita di cui all'art. 6, c. 5, periodo 2°, del decreto IVA, **dove il differimento dell'esigibilità rappresenta il regime ordinario**, senza limiti temporali, e l'eventuale esigibilità immediata deve essere dichiarata esplicitamente in fattura dal cedente/prestatore.

Si tratta di:

- ❖ Cessioni di prodotti farmaceutici (*di cui al n. 114 della tabella A, terza parte del decreto IVA*) effettuati dai farmacisti;
- ❖ Cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari ex art. 4, c. 4 del decreto IVA;
- ❖ Cessioni di beni e prestazioni effettuate nei confronti di:
 - Stato e suoi organi ancorché dotati di personalità giuridica;
 - Enti pubblici territoriali e relativi consorzi;
 - Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - Istituti universitari
 - Unità e aziende sanitarie locali;
 - Enti ospedalieri
 - Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
 - Enti pubblici di assistenza e beneficenza;
 - Enti pubblici previdenziali.

c) Operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti (*sia nazionali che comunitari*) **che assolvono l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile** (c.d. "reverse charge"). In questo caso, infatti, è evidente che il cedente/prestatore non applicando l'IVA in fattura, in quanto dovuta dal suo cliente e non da lui, non ha la possibilità di differire l'esigibilità dell'imposta di cui non è debitore.

d) Cessioni intracomunitarie oltre alle cessioni all'esportazione e operazioni assimilate e ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (*di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del Decreto IVA*), operazioni "non imponibili" per le quali, si legge nella circolare 44/E-2012, il cedente/prestatore nazionale non indica l'IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta. (*Le operazioni elencate in questa lettera d) non sono state identificate come "non soggette" nel D.M. di attuazione del 11.10.2012, ma vengono aggiunte dall'Agenzia nell'elenco della Circolare 44/E-2012*).

Relativamente ai cosiddetti **"regimi speciali IVA" di cui alla lettera a)**, la relazione illustrativa al D.M. di attuazione chiarisce che il contribuente che svolga sia operazioni soggette al regime ordinario che operazioni soggette a regimi speciali,

può adottare il “regime IVA per cassa” solo per le operazioni ordinarie, previa **separazione delle attività ex art. 36 del decreto IVA**.

Non è però possibile, nell’ambito del medesimo codice attività, operare una separazione tra le operazioni soggette al regime di “IVA per cassa” e quelle da esso escluse. Ciò è stato confermato tramite la risposta ad un quesito durante un videoforum fiscale, dove l’Agenzia Entrate ha avuto modo di specificare che la separazione delle attività è ammessa **solo se si configurano attività tra loro diverse** e, pertanto, non è possibile gestire separatamente le operazioni attive/passive escluse dal regime del “cash accounting”, qualora queste non possano configurare una attività separata ai sensi dell’art. 36 (*Circolare n. 1/E del 15.02.2013**risposta n. 3.4*).¹⁰

Nessuna preclusione è, inoltre, opponibile all’applicazione del regime di “IVA per cassa” per le **operazioni per le quali il decreto IVA preveda differimenti del termine di fatturazione e/o di registrazione**.

Della possibilità di utilizzare il “cash accounting” per dette operazioni tratta la Circolare 44/E del 2012, che spiega come il differimento relativo alla fatturazione e/o registrazione non derivi dalla applicazione di un regime speciale, ma dall’applicazione di **disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti**.

Tra queste operazioni si possono annoverare:

- il differimento della fatturazione e della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti allo specifico albo¹¹, ex art. 74, c. 4, quarto e quinto periodo del Decreto IVA (*unico esempio fatto nella circolare dall’Agenzia delle Entrate*).
- il differimento della fatturazione differita per le cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente, ex art. 21, c. 4, terzo periodo, lettera b) del decreto IVA¹². Per questi soggetti, inoltre, l’art. 6, c. 5, ultimo periodo del decreto IVA dispone che l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione;

¹⁰ Risposta fornita da Antonino Iacono della Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle Entrate durante il Videoforum di Italia Oggi del 17 gennaio 2013 e formalizzata nella Circolare n. 1/E del 15.02.2013.

¹¹ Per questi soggetti viene previsto che può essere emessa (*non oltre il termine di pagamento*) una sola fattura per più operazioni effettuate nei confronti dello stesso committente nel medesimo trimestre solare e che tutte le loro fatture emesse possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

¹² Viene previsto che la fattura differita per la cessioni di beni consegnati direttamente dal cedente al cliente del cessionario (*triangolazione*), può essere emessa, da quest’ultimo, entro la fine del mese successivo anziché entro il giorno 15 del mese successivo.

L'elenco delle **operazione passive escluse**, parallelamente, comprende:

- ☞ gli acquisti di beni o servizi soggetti all'IVA con il metodo dell'inversione contabile (*c.d. reverse charge*);
- ☞ gli acquisti intracomunitari di beni;
- ☞ le importazioni di beni (*IVA assolta in dogana*);
- ☞ le estrazioni dei beni dai depositi IVA.

La circolare 44/E-2012 a questo punto ricorda quanto già abbiamo affermato in precedenza nella presente dispensa e cioè che l'adozione del regime di "IVA per cassa", riguardando non le singole operazioni ma l'insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, comporta il differimento della detrazione dell'IVA al momento del pagamento del prezzo **relativamente a tutti gli acquisti**, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire del "cash accounting", qualora queste ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ex art. 36 del decreto IVA.

CONCLUSIONI

E' da considerarsi senz'altro positiva l'introduzione del nuovo e "vero" regime di "IVA per cassa", rivolto ad una platea più ampia del precedente che non era di fatto classificabile come un vero proprio "regime", trattandosi di una mera possibilità di differimento dell'esigibilità di singole operazioni attive.

Ciò che non ha funzionato con la precedente normativa erano sia il basso volume d'affari posto come limite per poter esercitare il differimento (200.000 euro), sia la correlata indetraibilità dell'IVA per il cessionario/committente sino al pagamento della fattura. Qualora, però, il cliente dimensionalmente più grande del fornitore e/o contrattualmente più forte, si fosse opposto al ricevimento di una fattura ad esigibilità differita, nulla avrebbe potuto il cedente/prestatore se non avesse voluto perdere la possibilità di effettuare la fornitura richiesta.

Nel nuovo regime di "IVA per cassa", invece, come abbiamo visto, il cliente che non abbia optato lui stesso per questo regime può detrarre l'imposta sugli acquisti indipendentemente dal pagamento della fattura.

Bisogna quindi dare atto all'Unione europea e al legislatore italiano che ne ha prontamente recepito la direttiva, di aver posto fine al finanziamento coatto a cui veniva costretto il fornitore di beni e servizi, obbligato a versare all'Erario l'IVA fatturata e ancora non riscossa; ciò è tanto più importante se si considerano le attuali condizioni di crisi del mercato, la difficoltà ad incassare dai clienti (soprattutto dalla pubblica amministrazione) e quella, non meno rilevante, di accesso al credito.

Non va, inoltre, sottaciuto il fatto che da oltre cinque anni è stato introdotto nella normativa nazionale il reato penale di omesso versamento dell'IVA, quando l'importo supera i 50.000 euro per anno solare e non viene ridotto sotto soglia entro la scadenza dell'acconto per l'anno successivo. L'adozione del regime di "IVA per cassa" può consentire ora al contribuente di rimanere sotto il suddetto limite.

16 febbraio 2013
Giuseppe Zambon